



Prot. n° 005889 v 1 A03

Palermo, li 13/06/2024

CIRCOLARE

L'articolo 1460 del codice civile relativo ai contratti con prestazioni corrispettive, afferma che "ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla **buona fede**".

Cosa significa? Che il dipendente può **rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione** (in questo caso, può legittimamente rifiutarsi di eseguire gli ordini del datore di lavoro e/o del Dirigente e/o Responsabile) solo se nel caso in cui il datore di lavoro stesso e/o del Dirigente e/o Responsabile sia a sua volta **totalmente inadempiente**, oppure abbia messo in atto un inadempimento tanto grave da incidere in modo irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore o da esporlo a responsabilità penale.

L'art. 2086 del Codice Civile, che afferma: "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori";

L'art. 2104 del Codice Civile, che afferma: "Il prestatore di lavoro deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Il lavoratore deve quindi ottemperare agli ordini che gli vengono impartiti purché, ovviamente, tali ordini non siano "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", come afferma l'articolo 41 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra esposto si comunica che, il lavoratore ha l'obbligo di ricevere: l'ordine di servizio, la nota, la comunicazione o, qualsivoglia disposizione e/o provvedimento da parte del **Direttore Generale** e, ottemperare a quanto in esso contenuto, qualora invece contravvenisse a tale regola, il lavoratore inadempiente è passibile di un'azione disciplinare sanzionatoria secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

In ultimo e non per importanza, si ritiene opportuno specificare che il lavoratore dopo avere assolto ai suoi obblighi, può manifestare il proprio dissenso all'ordine di servizio comunicando per iscritto al datore di lavoro le ragioni per cui ritiene l'ordine illegittimo, le quali ragioni saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale.

Ufficio paghe e Contributi
Coord. Sig. *Onofero Piazza*

Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Li Calsi

Il Responsabile Area Amm.va
Dot. *Giuseppe Marzè*

PalermoEnergia S.p.A.